



OR.S.A. FERROVIE

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

SEGRETERIA
GENERALE

Via Magenta, 13 00185 Roma
Tel. 06.44.567.89 Fax 06.44.529.37

www.orsaferrrovie.it
sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 27 Marzo 2019
Prot. 73/SG/OR.S.A. Ferrovie

Trenitalia S.p.A.

Dr. **Angelo Sferrazza**
Direzione risorse umane e Organizzazione

Dr. **Paolo Attanasio**
Divisione Passeggeri Long Haul

D.ssa **Maria Annunziata Giaconia**
Divisione Passeggeri Regionale:

Oggetto: Logistica e tempi per indossare la Divisa Aziendale.

Giungono alla Scrivente segnalazioni da parte del personale di Macchina che si è visto contestare il parziale o mancato utilizzo della divisa aziendale; mancanza dovuta però all'impossibilità di indossare la divisa per l'assenza dei tempi programmati nel turno e della relativa logistica.

Rammentiamo che l'obbligo della Divisa viene disciplinato da:

- a) **CCNL della Mobilità e Contratto del Gruppo F.S.I. del 16 dicembre 2016,**
- b) Dal **DdG n.133/DCRUO del 15 aprile 2010 .**

e da numerose Sentenze quali:

- a) **Il tempo necessario per il suo compimento debba essere retribuito**(Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352; Cass. 16 giugno 2014, n. 13706, nonché, seppure in ambito di pubblico impiego, Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 11828);
- b) che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d. Igs. 8 aprile 2003, n. 66, per individuare un orario come di lavoro è necessario e sufficiente che il lavoratore sia a "*disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni*", con definizione sovrapponibile anche a quella della successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2, n. 1;
- c) che, in questa prospettiva, è evidente l'ininfluenza del fatto che il lavoratore sia a propria volta obbligato dalla normativa a indossare certi indumenti, in quanto ciò non esclude la possibile **mancanza di una sua discrezionalità** nel

**UNITI
SI VINCE**

OR.S.A. FERROVIE
SEGRETERIA GENERALE

**20
ANNI**

decidere quando e dove operare la propria vestizione; che tale mancanza di discrezionalità comporta di per sé che il lavoratore sia, in tali frangenti, a "disposizione del datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti della citata disciplina; che più in specifico si è altresì ritenuto che la "eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare non solo dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione", sicché possono "determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro"(Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352);

d) 1- P.Q.M. del Trib. Civile Ord. Sez. L Num. 9417 Anno 2018 del 17/04/2018.

Fatto salvo quanto riportato si evidenzia che al personale è impedito di indossare la divisa aziendale per oggettive carenze logistiche e strutturali a carico dell'azienda, riconducibili:

- alla mancanza di spogliatoi differenziati per genere, i quali dovrebbero essere dotati di armadi necessariamente sotto il controllo aziendale;
- alla mancanza di tempi programmati nei turni per la vestizione e la svestizione degli abiti necessari alla prestazione del lavoro (divise aziendali) atteso che tali tempi sono da considerare come di lavoro effettivo.

In considerazione che la divisa non può essere indossata in occasioni diversa dal lavoro si evince che tale operazione è un atto meramente preparatorio allo svolgimento dell'attività lavorativa; infatti, l'azienda impone, la mancanza di discrezionalità, disciplinandola minuziosamente sia nel CCNL che nel DdG 133/DCRUO.

Alla luce delle su esposte decisioni passate in giudicato (Civile Ord. Sez. L N. 9417 del 17.04.2018) si ribadiscono le richieste di riconoscimento dei tempi, inseriti nel turno di lavoro, per la vestizione a inizio lavoro e la svestizione a fine lavoro da effettuarsi in locali idonei e sicuri.

Distinti saluti

Il Segretario Generale

Andrea Pelle



**UNITI
SI VINCE**

OR.S.A. FERROVIE
SEGRETARIA GENERALE

**20
ANNI**